



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

---

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA  
Sezione Distaccata di Mazara del Vallo

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Boccarrato, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 9 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006, rimessa in decisione all'udienza del 13 ottobre 2011 tra:

██████████, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, via ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione;

*attore - opponente*

██████████, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;

*convenuto - opposto*

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.**

**Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.**

Con atto di citazione notificato il 10.1.2006 AAAA conveniva in giudizio BBBB e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 119/05 del 15.11.2005, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore del convenuto la somma di € 30.633,43, oltre interessi di mora ex d.lgs 231/02 e spese di procedura, liquidate in € 982,50 più accessori di legge.

L'opponente, nel premettere che il decreto ingiuntivo opposto aveva trovato ragione, secondo il ricorso, in tre prestazioni d'opera professionale, espletate tra il settembre ed il dicembre del 2004 (quali il "recupero della somma di € 4.292,27 versata in eccedenza, a titolo di oblazione, con l'istanza di sanatoria edilizia ... relativa all'immobile sito in Mazara del Vallo, nella via ██████████"; la "consulenza per l'acquisto di n. 3 lotti di terreno, di proprietà

di [REDAZIONE] e [REDAZIONE]” e la “redazione di un progetto di un fabbricato da destinare a centro commerciale, da costruire su un lotto di terreno ... sito nel comune di Mazara del Vallo nella via [REDAZIONE]”) contestava la ricostruzione offerta dal ricorrente deducendo, in primo luogo, che mai nessun incarico era stato conferito al BBBB, il quale si era limitato “su richiesta del AAAA, [ad] eseguire la misurazione del terreno ... e la verifica dell’indice di edificabilità”, senza chiedere alcun compenso “in considerazione dei rapporti di amicizia all’epoca sussistenti, sia in quanto sperava, in tal modo, di potere ottenere l’incarico di redigere il progetto del costruendo edificio commerciale”, poi conferito ad altro professionista. Ancora, precisava l’opponente, “malgrado la precisa determinazione del sig. AAAA, più volte manifestata all’arch. BBBB, di non volersi avvalere della sua opera professionale, costui, dapprima, predisponendo una semplice bozza, che veniva rifiutata dal AAAA, per non averla mai richiesta, e, successivamente, redigeva anche una versione definitiva di un progetto, anch’essa mai richiesta e che anzi il AAAA, sin dall’inizio, rifiutava di ricevere”. In ordine alle ulteriori prestazioni professionali di cui in ricorso, l’opponente, nel ribadire l’assenza di un formale incarico, precisava che gli incombeni relativi alla pratica per il recupero delle somme versate in eccedenza in occasione dell’istanza di sanatoria erano stati dallo stesso direttamente curati e che i lotti riguardo ai quali l’opposto avrebbe fornito consulenza non erano stati acquistati “né avrebbe avuto alcuna utilità dal loro acquisto”. Da ultimo, l’opponente contestava il conteggio versato nelle fatture sottoposte al vaglio dell’Ordine degli Architetti, in quanto elaborato “con criteri che si pongono in netta violazione delle relative norme di legge” e, in chiusura, chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto con condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite.

Si costituiva l’opposto con comparsa del 20.4.2006 e, nel contestare l’avversaria ricostruzione, ribadiva la prospettazione già offerta in ricorso perciò insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. Con le note ex art. 184 c.p.c. il BBBB deduceva, ancora, che il progetto predisposto dall’ing. CCCC, tecnico che, secondo l’assunto avversario, sarebbe stato incaricato dell’opera per il cui compenso è causa, risulterebbe “pressoché totalmente coincident[e]” con quello dal medesimo redatto, “con ciò palesandosi come il AAAA abbia consegnato al detto ingegnere tutta l’opera intellettuale sino a quel momento svolta dall’arch. BBBB e, allo stesso tempo, come l’ing. CCCC, nell’ammannire tutta la documentazione volta all’ottenimento dell’approvazione del progetto e del rilascio della concessione edilizia si sia avvalso ed abbia adoperato l’opera intellettuale tecnico-progettuale svolta dall’arch. BBBB in favore del committente AAAA”.

Con le memorie ex art. 183 c.p.c., l'opponente eccepiva, in subordine e senza modificare le conclusioni, *"l'avvenuta prescrizione del diritto vantato a mezzo dell'opposto d.i., quantomeno limitatamente alle prestazioni dedotte sub 1 e 2 della comparsa di risposta"*.

Istruita la causa, tramite la produzione documentale delle parti, l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una c.t.u. tesa a verificare *"la coincidenza o meno degli elaborati di progetto relativi al centro commerciale oggetto di causa a firma dell'Arch. BBBB e quelli a firma dell'ing. CCCC allegati alla memoria istruttiva di parte opposta del 30.07.2007; ... la data in cui il progetto redatto dall'arch. BBBB sarebbe stato realizzato, anche alla luce dei criteri allo stesso utilizzati per la stesura dell'elaborato e della relativa parcella professionale; ... la correttezza, dal punto di vista tecnico giuridico, del metodo utilizzato per la redazione della relativa parcella e la congruità del compenso richiesto"*, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13 ottobre 2011, richiamandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi scritti, ed il giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c..

Con la comparsa conclusionale del 12.12.2011 parte opponente deduceva, per la prima volta, l'applicabilità in suo favore della disciplina ex artt. 1469 bis e segg. c.c. e legge n. 50/1992, ribadiva la contestazione relativa alla quantificazione delle spettanze operata in parcella, poiché computata su una metratura superiore a quella del progetto definitivo e, tra l'altro, rilevava l'incongruenza tra le allegazioni avversarie (secondo le quali gli incarichi per cui è causa venivano conferiti nel 2004) e le acquisizioni istruttorie (attestanti l'esecuzione di parte delle prestazioni professionali in esame in periodo anteriore al 2004).

#### **Motivi in fatto ed in diritto della decisione.**

1. Preliminarmente, al fine di dare corretta prospettiva alla vicenda giudiziaria in esame, deve rammentarsi che, come noto, *"il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa"*, sicché, per ovvia conseguenza, l'opposto è chiamato a fornire la prova della fonte dell'obbligazione ingiunta, non potendo la fattura o la parcella, pur titolo astrattamente idoneo per l'emissione del decreto, costituire idonea fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr. *ex plurimis* Cass. 17 novembre 2003, n. 17371).

Per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dunque, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, per cui il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.

Sempre in ordine alla ripartizione dell'onere di prova, ancora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, sin dal noto *dictum* a Sezioni Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533, che il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione *ex contractu* deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (architettura elaborata sulla base del cd. principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697 c.c., e del criterio della cd. *vicinitas*, per cui la prova deve essere fornita da chi ne ha l'effettiva disponibilità).

2. Ciò posto in punto di onere della prova, deve ancora osservarsi, sempre in ordine alla disciplina da applicarsi, come la normativa espressa dagli artt. 1469 *bis* e segg. c.c. e dalla legge n. 50/1992, da ultimo invocata dall'opponente, possa trovare corpo solo a fronte di operazioni commerciali intercorse con un "consumatore", tale da intendersi, per inequivoca previsione di legge, "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", cfr. art. 3, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (disciplina che riprende ed amplia i principi già espressi dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, a sua volta attuativa della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in forza della quale veniva introdotto nel corpo del codice civile l'art. 1469 *bis* e, dunque, senz'altro applicabile anche al caso in esame), sicché, risultando, per le concordi allegazioni delle parti, che l'oggetto del giudizio riguarda "i progetti imprenditoriali" del AAAA (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), tale normativa non potrà trovare applicazione nel caso di specie (cfr. *ex plurimis* Cass. 8 giugno 2007, n. 13377 e Cass. 22 maggio 2006 n. 11933).

3. Ancora, sempre in punto di diritto, si rileva che, pur fermo il principio secondo il quale l'eccezione di prescrizione estintiva non debba necessariamente essere tipizzata, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile al caso concreto, la prescrizione sia o meno maturata (cfr. Cass. 13 luglio 2009, n. 16326), deve rammentarsi che, come correttamente rilevato dall'opposto nella comparsa conclusionale, laddove l'eccezione di prescrizione venga sollevata genericamente, il giudice deve limitarsi ad esaminarla quale prescrizione estintiva e non può, senza un'esplicita precisazione al riguardo della parte, prendere in esame le prescrizioni presuntive eventualmente verificatesi, sussistendo tra i due tipi di prescrizione un'incompatibilità logica che non consente la loro contemporanea

proposizione nello stesso giudizio (cfr. Cass. 26 agosto 1993, n. 9019; Cass. 28 agosto 1998, n. 8591 e Cass. 6 luglio 1991, n. 7510).

Di talché, dovendo verificare l'eccezione dell'opponente secondo l'ordinario termine decennale di prescrizione estintiva ex art. 2946 c.c., la stessa dovrà essere giocoforza rigettata in ragione della acquisizioni istruttorie raccolte in corso di giudizio e, prim'ancora, in ragione dei tempi processuali, i quali hanno visto l'opposto agire giudizialmente, a tutela di un credito asseritamente maturato tra il dicembre 2002 ed il settembre 2004 (cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta), con il ricorso per decreto ingiuntivo del 17.10.2005.

4. Deve ritenersi processualmente acquisito che l'opposto avesse ricevuto incarico a curare la pratica finalizzata alla restituzione di quanto versato in eccedenza a titolo di oblazione per la sanatoria dell'immobile sito in Mazara del Vallo, [REDACTED].

Sul punto, si osserva, in primo luogo che non può trovare riscontro la deduzione difensiva usata dall'opponente, a dire del quale tale prestazione non avrebbe trovato adeguato riscontro istruttorio documentale in ragione delle indicazioni temporali di cui nel ricorso per decreto ingiuntivo (laddove si rappresentava che gli incarichi professionali per cui è causa venivano conferiti "tra i mesi di settembre e dicembre 2004"), incompatibili con le evidenze documentali, le quali attestano il completamento della pratica *de qua* in data antecedente.

Al riguardo, è invero sufficiente rilevare come l'opposto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, abbia precisato che gli incarichi venivano conferiti "tra il mese di dicembre del 2002 e il mese di settembre del 2004", talché, anche in ragione della natura di cognizione piena da ascrivere al processo in opposizione a decreto ingiuntivo, ed al di là dell'asserita natura di mero refuso dell'indicazione temporale di cui in ricorso (come sostenuto dall'opposto nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.), la precisazione dei fatti a fondamento della pretesa creditoria azionata, giacché non implicante una modifica del *thema* di lite ed effettuata entro le cadenze processuali ex art. 183 c.p.c., elimina *in radice* la presunta incompatibilità logica tra la ricostruzione offerta dall'opposto e le emergenze istruttorie di causa.

Tanto premesso, assume peso decisivo, in senso confermativo delle allegazioni di parte opposta, sia il tenore delle deposizioni rese da [REDACTED] (dipendente comunale, il quale confermava che il BBBB aveva con lui effettuato il controllo dei conteggi per la liquidazione delle somme versate in eccedenza, cfr. verbale d'udienza del 17.6.2008) e

da [REDACTED] (funzionario dell' Agenzia delle Entrate, il quale confermava che il BBBB si era recato in più occasioni presso l' ufficio " *per caldeggiare la pratica di rimborso*" e, tra l' altro, che l' esito dell' istanza era stata poi allo stesso comunicata, cfr. verbale d' udienza del 19.1.2010), sia anche le evidenze documentali acquisite in corso di causa (ovvero, principalmente, l' originale della ricevuta rilasciata dall' Agenzia delle Entrate in occasione della consegna dell' istanza in esame, datata 26.2.2003, in allegato alle note di replica ex art. 184 c.p.c. quale doc. B).

A fronte delle superiori acquisizioni istruttorie, invero, non può esservi dubbio che il BBBB si fosse effettivamente occupato della verifica dei conteggi sviluppati nell' istanza, del suo deposito presso l' Agenzia delle Entrate e del controllo del corso procedimentale, talché, per ovvia inferenza ex art. 2729 c.c. (norma che, si rammenta, consente al giudice di assumere per dimostrate circostanze non note laddove ricavabili, secondo il criterio logico dell' *id quod plerumque accidit*, da elementi istruttori dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quali certo sono gli indici di cui s' è sinora detto), deve ritenersi processualmente dimostrato il conferimento dell' incarico e, per conseguenza, la debenza della voce di credito portata nella parcella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sub doc. 11.

Riguardo al diverso profilo della quantificazione del credito, si precisa, nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da consentire il superamento del parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell' Ordine degli Architetti di Trapani, motivo per il quale l' opponente andrà condannato a pagare in favore dell' opposto la somma di € 619,15 compresa la tassa all' Ordine per la formulazione del parere ma oltre accessori di legge (da calcolare sull' onorario al netto della tassa, pari ad € 11,36 per cassa professionale al 2% ed € 124,98 per i.v.a. con aliquota al 20%, per complessivi € 755,49) ed interessi dalla data della parcella sino al soddisfo.

5. Con riferimento alla prestazione indicata quale " *consulenza tecnica per l' acquisto di n. 3 lotti di terreno*", deve rilevarsi, innanzitutto, come non assuma peso la circostanza dedotta dall' opponente sin dall' atto introduttivo di lite, ovvero il fatto che l' acquisto non avesse poi trovato corpo, dato che, non vertendosi in tema di mediazione (artt. 1754 e seg. c.c.), il diritto al pagamento corrispettivo ex artt. 2229 e segg. c.c. matura a prescindere dal perfezionamento dell' operazione commerciale in funzione della quale veniva effettuata la prestazione d' opera intellettuale.

Ciò premesso, si osserva che: I) il testimone [REDACTED], notaio, dichiarava di aver discusso sia con l' attore, sia con il convenuto, " *in merito all' esito di una pratica di*

acquisto di un lotto di terreno e per il quale era in corso o era già stata definita una pratica di lottizzazione”, di aver sconsigliato l’acquisto per la presenza di pesi ipotecari e che le parti si erano presentate “*diverse volte*” presso il suo studio per discutere la questione (cfr. verbale d’udienza del 17.6.2008); II) il testimone ██████████ confermava che il BBBB si era personalmente interessato di sondare la disponibilità del Comune a rilasciare “*una concessione edilizia per un’area all’interno di una zona di lottizzazione sita in contrada ██████████*”, precisando che “*il AAAA era interessato al rilascio di una concessione per lo svolgimento di attività commerciale*” (cfr. verbale d’udienza del 17.6.2008); III) il testimone ██████████, dipendente comunale, confermava la superiore circostanza, precisando che il BBBB aveva chiesto “*informazioni sulla natura e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area facente parte del piano di lottizzazione in zona ██████████, in contrada ██████████*” senza chiarire se tali informazioni fossero “*per lui o per altri*” (cfr. verbale d’udienza del 17.6.2008); IV) il testimone ██████████, ancora, dichiarava che sia il BBBB, sia il AAAA, si erano interessati per l’acquisto del fondo di sua proprietà, ma che “*le due cose erano indipendenti*”, in quanto il primo agiva “*per conto di una ditta di cui non mi comunicò il nome*” che “*era di Milano se ricordo bene*” (cfr. verbale d’udienza del 17.6.2008).

A fronte di tali emergenze istruttorie, risulta certo acquisito che, anche in ordine a tale profilo, l’opposto avesse effettivamente prestatato la sua opera professionale e che, sempre in applicazione del generale principio ex art. 2729 c.c., avesse ricevuto il relativo incarico.

Ed infatti, se, da un lato, tutte le deposizioni di cui sopra confermano che il BBBB si era materialmente occupato dell’affare, sia verificando l’edificabilità dei fondi da acquistare, sia prendendo contatti con uno dei proprietari, d’altra parte, la testimonianza resa dal notaio ██████████ dà prova della piena consapevolezza del AAAA dell’opera prestata in suo favore dal BBBB, non revocabile in dubbio in ragione della contemporanea presenza dei due presso il suo studio per discutere dell’operazione commerciale (cfr. il testo delle dichiarazioni testimoniali, secondo il quale “*parlai sia con l’uno che con l’altro in merito all’esito di una pratica di acquisto*” e “*vennero entrambi diverse volte nel mio studio per discutere la questione*”). Tale circostanza, peraltro, rende certamente inattendibile la deposizione resa dal ██████████ nella parte in cui riferisce che il BBBB avrebbe operato per conto di una non meglio precisata ditta, della quale non gli sarebbe stato riferito il nome ma solo che, probabilmente, era di Milano. E’ ben ovvio, cioè, che, alla luce delle dichiarazioni rese dal notaio, e viepiù in considerazione

della genericità di quanto riferito dal ██████████ *in parte qua*, deve assumersi per acquisito sia che l'opposto avesse prestato la propria opera per l'operazione in analisi, sia anche che tali adempimenti fossero stati eseguiti nella consapevolezza dell'opponente, dal che, come premesso e come per il superiore capo, deve necessariamente inferirsi l'esistenza di uno specifico incarico in tal senso.

Anche relativamente a tale prestazione d'opera intellettuale, in mancanza di diversi elementi, non v'è motivo di discostarsi dal parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Trapani, sicché l'opponente andrà condannato a pagare in favore dell'opposto la somma di € 1.187,85, compresa la tassa all'Ordine per la formulazione del parere ma oltre accessori di legge (da calcolare sull'onorario al netto della tassa, pari ad € 22,74 per cassa professionale al 2% ed € 231,78 per i.v.a. con aliquota al 20%, per complessivi € 1.442,37) ed interessi dalla data della parcella sino al soddisfo.

**6.1.** In ordine alla predisposizione del progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinare a centro commerciale, da costruire su un lotto di terreno sito nel comune di Mazara del Vallo nella via ██████████, si impongono alcune premesse e considerazioni preliminari.

Parte opposta, come visto, assumeva in comparsa di costituzione e risposta di aver prestato prima la propria consulenza *“eseguendo personalmente il rilievo manuale e richiedendo la collaborazione del geom. ██████████, tecnico di propria fiducia, per eseguire il rilievo strumentale/celeri metrico del lotto medesimo”*, di aver poi eseguito *“con supporto cartaceo e file di Autocad l'esecutivo architettonico e una soluzione in 3D del costruendo fabbricato, i conteggi urbanistici e numerose soluzioni progettuali, avvalendosi della consulenza dell'ing. ██████████ per la ricerca di soluzioni strutturali”*, di aver sottoposto al AAAA le diverse soluzioni progettuali, di volta in volta discusse ed emendate secondo i desiderata della committenza, precisava poi che *“nel mese di dicembre del 2004, nel corso dell'ennesimo incontro professionale ... richiedeva al AAAA il versamento di un primo acconto sui suoi onorari ... indi, preso atto dell'ingiustificato rifiuto di adempiere, con racc. A.R. dell'8.2.2005 inviava al committente”* le tre parcella poi vistate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Ancora, il convenuto rilevava, come premesso, che il progetto redatto dall'ing. CCCC, poi effettivamente utilizzato per la realizzazione del complesso commerciale, era stato elaborato sulla falsariga di quello dallo stesso sottoposto al AAAA.

Secondo la ricostruzione offerta dall'opponente, invece, il BBBB si era limitato *“su*



richiesta del AAAA, [ad] eseguire la misurazione del terreno ... e la verifica dell'indice di edificabilità", senza chiedere alcun compenso "in considerazione dei rapporti di amicizia all'epoca sussistenti, sia in quanto sperava, in tal modo, di potere ottenere l'incarico di redigere il progetto del costruendo edificio commerciale" poi conferito ad altro professionista, e, "malgrado la precisa determinazione del sig. AAAA, più volte manifestata all'arch. BBBB, di non volersi avvalere della sua opera professionale, costui, dapprima, predisponendo una semplice bozza, che veniva rifiutata dal AAAA, per non averla mai richiesta, e, successivamente, redigeva anche una versione definitiva di un progetto, anch'essa mai richiesta e che anzi il AAAA, sin dall'inizio, rifiutava di ricevere" (cfr. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione). A precisazione di tale assunto, l'opponente deduceva che "il lavoro svolto dall'arch. BBBB ... è stato sviluppato solo successivamente al mese di dicembre del 2004, quando l'architetto aveva già ricevuto un netto e chiaro rifiuto da parte del sig. AAAA al conferimento dell'incarico e, soprattutto, dopo il mese di febbraio del 2005, quando, a mezzo lettera racc. ... veniva ribadita l'assenza di qualsiasi incarico professionale [in suo favore]" (pagg. 1 e 2 delle memorie ex art. 183 c.p.c.).

**6.2.** Alla luce di tale quadro, assumono certo peso istruttorio le deposizioni testimoniali rese da [REDACTED] (collaboratrice dell'opposto, la quale dichiarava di aver effettuato, insieme all'BBBB, prima i rilievi, tra l'aprile ed il maggio del 2004, e poi la progettazione "durata fino a tutto il 2004"; precisava di aver curato la progettazione Autocad; confermava che il AAAA si era recato presso lo studio dell'opposto per "vedere lo stato di realizzazione" e che, in altre occasioni, loro stessi erano andati presso l'attività del committente; precisava, ancora, che il progetto era stato modificato secondo le specifiche indicazioni del AAAA, il quale impartiva istruzioni anche telefonicamente; dichiarava, inoltre, "avevamo smesso di lavorare al progetto per una ventina di giorni a fine 2004, poi nel gennaio 2005 abbiamo ripreso con le relazioni tecniche, quelle sanitarie, quelle geologiche, l'istanza del sindaco, per la presentazione del progetto al Comune, dopo un principio di accordo, tra i legali delle parti per una conciliazione, con pattuizione di un prezzo per portare avanti la cosa ed arrivare alla presentazione del progetto per la realizzazione dei lavori. Il progetto fu poi approntato per essere presentato in commissione. Dopo la sospensione di cui sopra il progetto fu ripreso per altri due o tre mesi, per la parte burocratica, in quanto il progetto era già pronto". Si veda il verbale di udienza del 19.1.2010), da [REDACTED] (dipendente della società commerciale del AAAA, il quale dichiarava che il BBBB aveva sottoposto al AAAA alcune "ipotesi di progetto" e che questi si era limitato "ad osservarle", rappresentando che non lo soddisfacevano e,

perciò, negando la richiesta del primo, tesa a ricevere l'incarico per la progettazione, e precisava, da ultimo, che *"negli incontri avvenuti si parlava soltanto dei lavori di via Falcone n. 68"*. Cfr. verbale d'udienza del 4.5.2009), da CCCC (ingegnere poi formalmente incaricato di predisporre il progetto, il quale confermava di aver contattato telefonicamente l'arch. ██████████, collega di studio dell'BBBB, perché convincesse lo stesso ad accettare la somma di € 4/5.000,00 per comporre la controversia insorta in ordine al mancato pagamento del lavoro di progettazione, precisando di essersi reso *"parte attiva, senza ricevere alcun mandato dal AAAA"* al solo fine di conservare buoni rapporti professionali con il collega, e dichiarava di aver visionato il progetto del BBBB *"probabilmente nell'ufficio del AAAA, ma più che un progetto era una minuta, delle semplici fotocopie"*. Cfr. verbale d'udienza del 17.6.2008) e da ██████████ (costruttore incaricato di realizzare il complesso commerciale di causa, il quale confermava di aver offerto al BBBB, per definire transattivamente la controversia, la somma di € 9/10.000,00 per il mancato pagamento dell'opera di progettazione, precisando di non ricordare *"se fu il AAAA a proporre l'importo"* e poi dichiarando di aver preso egli stesso l'iniziativa per risolvere la questione, di non ricordare se si rivolse prima al AAAA o al BBBB, di non ricordare neppure se l'importo lo decise lui e se la proposta venne accettata dal AAAA. Cfr. verbale d'udienza del 19.1.2010).

Non assume pregio, lo si precisa sin d'ora, la deduzione usata dall'opponente nella comparsa conclusionale, a mente della quale sarebbe inattendibile la deposizione resa dal testimone ██████████, la quale sarebbe caduta in contraddizione laddove dichiarava di aver iniziato a lavorare presso lo studio dell'BBBB nel 2005, fino alla mese di luglio, e poi affermava che i lavori propedeutici alla progettazione iniziavano nell'aprile 2004. Al riguardo, appare invero sufficiente rilevare che ██████████ rispondeva affermativamente al capo 1 delle note istruttorie di parte opposta (*"vero è che negli anni 2004 e 2005 ho svolto la pratica professionale presso lo studio dell'arch. BBBB?"*) precisando, poi, *"nel 2005 fino alla fine di luglio"* e, sul capo 1 delle note in replica dell'opponente (*"a partire da quando e sino a quale data, indicando esattamente il giorno, mese ed anno ha svolto la pratica professionale presso lo studio dell'arch. BBBB"*), dichiarava *"ho già risposto. A partire dalla primavera del 2004, fine aprile primi di maggio"*, sicché non trova riscontro l'assunto posto a base dell'asserita frizione tra le risposte rese dal teste, la quale, riferendo in ordine a circostanze risalenti all'aprile 2004, rappresentava quanto aveva appreso direttamente per aver lavorato, già da allora, presso lo studio dell'opposto.

Alla luce delle citate acquisizioni istruttorie, ed in considerazione della documentazione versata in atti, non può esservi dubbio che il BBBB avesse ricevuto incarico ad eseguire i rilievi e la progettazione del complesso commerciale di causa. In tal senso depongono, inequivocabilmente, sia le precise dichiarazioni rese da [REDACTED], la quale - come visto - non solo confermava l'esistenza dell'incarico professionale, ma pure dava conto dei continui contatti tra le parti per la modifica del progetto, sia quanto riferito dai testimoni CCCC e [REDACTED], i quali rappresentavano di aver tentato di definire la controversia intercorsa tra le parti, pur senza precisare per conto di chi avessero assunto l'iniziativa.

Per com'è ovvio, tali dichiarazioni appaiono certamente inattendibili nella parte in cui rappresentano di aver formalizzato l'offerta di pagamento solo per conservare buoni rapporti di colleganza (come dichiarato da CCCC) o laddove indicano nell'iniziativa personale del testimone il motore del tentativo di conciliazione, nonostante la precisa indicazione di una somma a tacitazione dell'altrui pretesa, quasi che un terzo, di sua iniziativa e senza previa consultazione con la parte dovrebbe versare quanto concordato, potesse offrire in pagamento delle somme dallo stesso autonomamente determinate. Viceversa, le due deposizioni palesano, in maniera invero incontrovertibile, che l'opponente fosse effettivamente tenuto al pagamento delle spettanze maturate dal BBBB per la prestazione d'opera *de qua*.

Ancora, confortano tale conclusione anche le dichiarazioni rese da [REDACTED], dipendente della società commerciale del AAAA, il quale confermava che questi effettivamente visionava i progetti sottoposti alla sua attenzione, pur poi precisando che, su espressa richiesta del BBBB, negava la formalizzazione dell'incarico.

Invero, alla luce delle superiori evidenze istruttorie, risulta confortata la ricostruzione offerta dall'opposto, secondo la quale egli aveva lavorato, su incarico del AAAA, alla progettazione sino al dicembre 2004, allorché questi gli negava il pagamento delle spettanze sino ad allora maturate. Tale ricostruzione, si nota, risulta confermata anche dalla già richiamata deposizione di [REDACTED], la quale, sul punto, dichiarava che i lavori di progettazione erano stati interrotti nel mese di dicembre del 2004, salvo poi riprendere, nel 2005, in forza di un accordo intercorso tra i legali delle parti, poi non andato a buon fine.

**6.3.** E tuttavia, se, come visto, deve assumersi per dimostrato che il BBBB avesse lavorato alla progettazione del complesso commerciale sino al dicembre del 2004, si impone verificare se - ed in caso negativo sino a quale punto - il progetto avesse

trovato compiuta ultimazione a tale data, o se, come invece dedotto dall'opponente, lo stesso fosse stato completato solo una volta preso atto della volontà dell'opposto di non formalizzare l'accordo. In assenza di prova circa l'ulteriore accordo per il completamento del progetto (di cui riferisce la ██████), il punto temporale da assumere a limite di verifica è, per le allegazioni dello stesso opposto ed alla luce delle dichiarazioni della ██████, il dicembre del 2004, mese nel quale il AAAA manifestava la volontà di non dare seguito all'accordo intercorso.

Come premesso *in limine*, l'onere di prova su tale specifico profilo, in quanto elemento essenziale a dare corpo al credito nella misura ingiunta, cade sulla parte opposta, la quale, poiché attrice in senso sostanziale, assume il peso processuale ex art. 2697 c.c..

Ebbene, deve ritenersi processualmente acquisito che il progetto, alla data del dicembre 2004 non era stato dettagliatamente concluso, ma era rimasto in stato "di massima" .

Muove verso tale conclusione non solo la mancanza di specifica e compiuta prova sul punto, ma anche il tenore delle dichiarazioni della ██████, la quale rappresentava che solo nel gennaio 2005 erano state completate le relazioni tecniche, le relazioni sanitarie e le relazioni geologiche, nonché quanto dichiarato dal testimone ██████, il quale rappresentava di ipotesi di progetto, e da CCCC, che dichiarava di aver visionato solo una minuta progettuale.

A fronte di tanto, neppure assume peso dirimente quanto sostenuto dall'opposto, a dire del quale il progetto finale sarebbe stato sostanzialmente riversato in quello a firma dell'ing. CCCC, che se ne sarebbe di fatto appropriato.

Tale deduzione - che, si nota per inciso, laddove confermata non avrebbe automaticamente consentito la completa liquidazione delle spettanze maturate per l'opera completa - non ha trovato riscontro nella perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio il quale, sul punto, così concludeva l'elaborato "si può asserire che il progetto redatto dall'Ing. CCCC non può considerarsi coincidente con nessuna delle soluzioni progettuali proposte dall'Arch. BBBB. Si riscontrano infatti elementi di differenziazione già nelle tavole riportanti le planimetrie del lotto di terreno. Risultano inoltre diverse le tipologie dei corpi scala e loro collocazione nel contesto dell'edificio così come è diversa la distribuzione interna indicata per i locali uffici di primo piano; relativamente ai prospetti dell'edificio il progetto del CCCC non ricalca alcuna delle soluzioni proposte; tutti questi elementi assieme ad altri che per brevità non si elencano, oltre alle differenze di talune quote indicate nelle tavole progettuali possono fare asserire con piena coscienza la non coincidenza degli elaborati progettuali dell'Ing. CCCC con altri elaborati prodotti. Detto questo è opportuno evidenziare

che tutte le soluzioni proposte sia dall'Arch. BBBB che dall'Ing. CCCC, per l'impostazione generale, sono da considerarsi assai simili tra di loro, infatti, risulta simile la tipologia edilizia proposta, la sagoma e la forma degli edifici, gli elementi previsti all'interno della costruzione sia pur con diversa articolazione, la utilizzazione degli spazi e dei volumi di progetto. Tale similitudine tra tutte le soluzioni proposte, ad avviso dello scrivente, discende da scelte progettuali obbligate che derivano dalla forma e dalle dimensioni del lotto, dalla presenza delle due strade, dai vincoli e dalle indicazioni urbanistiche, dalla destinazione dell'edificio e non ultimo dalle indicazioni della committenza in relazione al tipo di attività che questa intende svolgere nel costruendo edificio e dalla ricerca di utilizzare al meglio la suscettività edificatoria del lotto stesso al fine della migliore economicità dell'intervento". Non assumono peso, in senso contrario, le osservazioni rese dall'opposto, il quale sosteneva, ancora in conclusionale, che il progetto a firma dell'ing. CCCC risultava in tutto coincidente con gli elaborati progettuali dallo stesso predisposti. Ed invero, tale deduzione risulta smentita non solo dalla consulenza tecnica, la quale, in maniera congruente alle premesse e rigorosamente motivata, indica nella conformazione del fondo e nell'indice di edificabilità le ragioni di tali similitudini, ma anche dall'ovvia considerazione logica che, avendo sia il CCCC che il BBBB progettato la struttura *de qua* secondo le indicazioni del AAAA, certo i progetti, per la comune matrice, non potevano in nessun caso risultare tra loro significativamente difformi.

**6.4.** Ad ovvia conseguenza, si impone dunque verificare, in concreto e sulla base delle acquisizioni istruttorie raccolte in corso del giudizio, quale sia il giusto corrispettivo dell'opera professionale prestata dall'opposto per la realizzazione degli elaborati progettuali a far data dall'esecuzione dei rilievi e sino al dicembre del 2004. In argomento, e solo per completezza, deve rammentarsi che il parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell'Ordine, come noto, non assume valore vincolante, talché, a fronte delle contestazioni formulate dal cliente, il giudice è tenuto a verificare l'effettività delle prestazioni ivi dettagliate (cfr. Cass. 15 febbraio 2010, n. 3463 e Cass. 31 marzo 2008, n. 8397) e, conseguentemente, la corrispondenza delle stesse con le singole e specifiche voci delle tariffe di legge, laddove esistenti.

**6.5.** Orbene, le tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti trovano disciplina nella Legge 2 marzo 1949, n. 143 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 aprile, n. 90), integrata con gli aumenti disposti, da ultimo, dal d.m. 3 settembre 1997, n. 417. Per quanto è qui di interesse, si rileva che, ai sensi dell'art. 18, "*quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera* [tale da intendere,

secondo l'art. 15, quale *"lo svolgimento dell'opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione"*] ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10. ... Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo ...", mentre, secondo quanto previsto dall'art. 21 *"quando per lo studio del progetto sommario si richiedono al committente elaborati con soluzioni diverse e distinte il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b)"*.

**6.6.** La parcella oggetto del provvedimento monitorio risulta computata sulla base di un preventivo lavori pari ad € 1.703.006,44 ed in relazione alla categoria dei lavori IC della tabella A del richiamato testo di legge (edifici per il commercio), ritenendo quale prestazione effettuata dal professionista sia la cd. progettazione di massima (lett. a della tabella B, che prevede un'aliquota di 0,10) sia il preventivo sommario (lett. b della vitata tabella, che prevede, invece, un'aliquota di 0,02). Inoltre, viene utilizzato sia il coefficiente di maggiorazione pari a 2, ex art. 21 (per la predisposizione di elaborati con soluzioni distinte), sia un coefficiente del 25% ex art. 18 per avere espletato solo parzialmente le prestazioni professionali. Ancora, l'opposto applica un rimborso forfetario delle spese calcolato nella misura percentuale del 30% dell'importo della prestazione professionale.

**6.7.** Al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri normativi, si rileva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la metratura da assumere a base di calcolo del preventivo non può essere limitata al solo piano terra ed al primo piano, per complessivi mq. 1.211,00, ma, come in parcella, deve essere indicata nella metratura complessiva dell'opera, comprensiva anche del piano interrato, così per mq. 3.048,00 (cfr. elaborati grafici in atti quali docc. da 1 a 7 del fascicolo di parte opposta). Da tale dato di base, l'opposto calcola un *"presumibile preventivo"* del costo delle opere di € 1.703.006,44, ritenuto dal c.t.u. *"plausibile"* poiché *"volendo fare una verifica sommaria con parametri correnti, risulta, dal progetto, un costo per mq., per i piani fuori terra, di circa 750 €. per ogni mq. di costruzione e, per i piani interrati, dotati di minori rifiniture, un costo di circa 350 €. per mq di costruzione; a tali costi si deve aggiungere i costi relativi alle sistemazioni esterne. Volendosi rapportare al volume complessivo del progetto si*

*riscontra un costo per ogni mc. di circa 150 €/ mc. Tali parametri sono stati verificati con una ricerca di informazioni di mercato consultando operatori del settore che hanno mediamente confermato i valori per essi assunti” (cfr. risposte alle note critiche della parti, pagg. 3 e 4).* Da tanto ne discende, dunque, la correttezza del parametro di computo posto a base della parcella.

**6.8.** Fermo quanto sopra, tuttavia, deve rilevarsi come le emergenze istruttorie raccolte in corso del giudizio non consentano di dare conferma al calcolo posto a fondamento della parcella nella misura in cui applica, oltre all’onorario previsto per la voce *“progettazione di massima”* (lett. a della tabella B) anche quello di cui alla voce *“preventivo sommario”* (lett. b della citata tabella). Ed infatti, risulta processualmente acquisito, come visto, che il rapporto di collaborazione tra le parti si fosse interrotto nel dicembre del 2004, prima della redazione delle relazioni tecniche e, dunque, prima che il progetto venisse a compimento. Dovendo dunque individuare in tale data il limite temporale tra le prestazioni effettivamente dovute, per le quali l’opposto ha diritto al pagamento del corrispettivo, e quelle invece effettuate nonostante il contrario volere del committente, deve ritenersi che, in assenza di diversa prova (il cui onere, come visto, incombeva sulla parte opposta), al dicembre del 2004 il BBBB avesse realizzato gli elaborati progettuali in atti, ma non anche il preventivo di massima poi posto a fondamento della parcella (composto di una sola pagina ed allegato alla relazione tecnica che, secondo le dichiarazioni della Farina, a quella data ancora non era stata completata).

Da tanto discende, ad ovvio precipitato, che il corrispettivo dell’opposto deve essere limitato alla sola *“progettazione di massima”*, con conseguente esclusione di quanto conteggiato a titolo di *“preventivo sommario”*.

**6.9.** Ancora, sempre al fine di verificare la conformità a legge della parcella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, si rileva che l’art. 6 della citata legge prevede il rimborso delle spese *“a) ... vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio; c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia; e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni. Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il*

*professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche", consentendo, all'art. 13, la loro liquidazione in misura forfetaria "in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale". Lo stesso art. 13, poi, precisa che "gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17", così chiarendo che le uniche spese legittimamente esigibili in aggiunta agli onorari, sono quelle elencate nel già richiamato art. 4.*

Ebbene, nel caso di specie, in mancanza di specifica previsione contrattuale, e viepiù in considerazione dell'opera meramente progettuale eseguita dall'opposto, la liquidazione delle spese operata in seno alla parcella versata nel provvedimento monitorio in opposizione, calcolata su un coefficiente del 30%, non trova alcuna giustificazione, risultando chiaramente eccessiva. In mancanza del minimo riscontro istruttorio in ordine alle spese ex art. 4, ed in ragione della mancata previsione in contratto di un espresso patto di liquidazione in chiave forfetaria, dunque, tale voce di credito dovrà giocoforza trovare quantificazione secondo equità, pur all'interno della forbice di tariffa, e, in tale prospettiva, in un importo pari al 5% degli onorari.

**6.10.** Sotto altro profilo, deve rammentarsi che, in relazione alla maggiorazione per la predisposizione di diverse soluzioni progettuali, l'art. 21 recita, come visto, *"il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b)",* sicché il criterio utilizzato dall'opposto per il computo di parcella, che raddoppia gli onorari, risulta parametrato sul massimo normativamente consentito.

In considerazione di tanto, si osserva che l'arch. BBBB ha predisposto sette elaborati progettuali (cfr. docc. da 1 a 7 del fascicolo di parte), ma una sola edizione definitiva (simile all'elaborato indicato con la lettera A) corredata della relazione tecnica e delle singole tavole di pianta (cfr. docc. da 8 a 17) e che, come rilevato dal c.t.u., le *"diverse soluzioni progettuali ... prospettano soluzioni abbastanza simili tra di loro, differenziandosi per la tipologia di alcuni elementi accessori quali il tipo e la posizione dei corpi di scala, di tipologia di locale accessori di servizi, soluzioni architettoniche relative ai prospetti etc. mentre*



*l'impostazione generale progettuale dell'edificio rimane comune a tutte le soluzioni inerenti le diverse versioni"* (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale).

E dunque, sia in ragione della chiara similitudine tra i vari elaborati progettuali, sia in ragione del fatto che solo uno di questi ha trovato compiuta redazione, il coefficiente di maggiorazione utilizzato dall'opposto non trova adeguata giustificazione e, in applicazione dei criteri equitativi debbono ispirare il giudice nell'individuare i parametri di liquidazione indicati in tariffa, questo dovrà essere calcolato nel 25 %.

**6.11.** Dando corpo alle superiori premesse, dunque, ne viene che il corrispettivo maturato dal BBBB per le prestazioni debitamente prestate in favore del committente ammonta ad € 11.940,54, quale sommatoria di € 7.581,31 (prodotto di € 1.703.006,44 x 4,451728% x 0,10), di € 1.895,32 (quale maggiorazione ex art. 21), € 1.895,32 (maggiorazione per incarico parziale ex art. 18) ed € 568,60 per spese (quale 5% della somma delle precedenti voci). Su tale somma andrà calcolato sia il contributo per la cassa previdenziale, per € 238,81, sia l'i.v.a. (all'epoca con aliquota al 20%), per € 2.626,92, così per un totale di € 14.806,26.

A fronte della significativa difformità tra l'importo in parcella e quello riconosciuto giudizialmente, non potrà trovare rimborso la tassa per il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ammontante ad € 542,06 (cfr. doc. 13 del fascicolo monitorio).

Ne viene, quindi, che il credito complessivo vantato dall'opposto per le prestazioni oggetto di lite ammonta, al netto degli interessi, a complessivi € 17.004,12 (pari alla somma di € 755,49, € 1.442,37 ed € 14.806,26).

**7.** Su tale somma non potranno essere riconosciuti gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002, invocati già in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, secondo l'inequivoca previsione di legge, applicabili solo in relazione alle transazioni commerciali tra imprese e non anche, come nel caso di specie, nelle prestazioni di opera intellettuale resa da un professionista in favore di un imprenditore (cfr. l'art. 1, a mente del quale *"le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"* ed il successivo art. 2, il quale precisa che sono *"transazioni commerciali, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo"*). Sicché, sulle somme di cui sopra andranno calcolati gli interessi legali a far data dalla comunicazione delle parcelle in esame, portate a conoscenza dell'opponente con

raccomandata ricevuta in data 10.2.2005 (cfr. cartolina di ricezione relativa alla missiva del 7.2.2005, in atti sub doc. 5 del fascicolo monitorio), pari, alla data della sentenza, ad € 2.798,72.

In assenza di specifica domanda o, quantomeno, di compiuta allegazione in ordine alla sua maturazione, non è possibile liquidare il cd. maggior danno ex art. 1224 c.c. (si veda la nota Cass. SS.UU. 16 luglio 2008, n. 19499).

Ad esito di quanto sopra, l'importo oggetto di condanna ammonterà a complessivi € 19.803,04.

8. La distribuzione delle spese di lite deve seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per il che le stessa andranno sostenute dalla parte vi abbia dato causa.

E tuttavia, nel caso in esame, a fronte del riconoscimento di un credito significativamente inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, tale da aver legittimamente determinato il debitore a proporre opposizione, sussistono certo giusti motivi per compensare della metà le spese giudiziali.

In ordine alla liquidazione, si osserva che, pur a seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi operata dall'art. 9 del d.l. 1/2012, queste debbono essere assunte a parametro di liquidazione per il Giudice ex artt. 2225 e 2233 c.c. e 36 Cost..

Pertanto, le spese, liquidate come in dispositivo, saranno computate sulla base del valore di causa determinatosi in condanna, in ossequio al principio del cd. *quid decisum* (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 11 settembre 2007, n. 19014).

Sulla base del medesimo principio, le spese di c.t.u. dovranno essere sostenute in parte uguali tra le parti.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 9/06 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 15.11.2005 e rubricato col n. 119/05;
- condanna AAAA a pagare in favore di BBBB, a titolo di corrispettivo per le tre prestazioni professionali di cui in ricorso, la somma di € 19.803,04, comprensiva di interessi alla data della sentenza e di accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti solidalmente ed in misura

paritaria;

- condanna AAAA a rifondere BBBB delle spese legali, liquidate in complessivi € 2.290,82 (pari alla somma, già dimidiata per la compensazione, di € 1.876,00 per diritti, € 2.020,00 per onorari ed € 685,64 per spese) oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 12,5%.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge.

Così deciso in Marsala il 17 aprile 2012.

Il Giudice Unico  
dott. Giuseppe Bocarrato